

FREMAR

Informazioni preliminari alla conclusione del contratto PLACET ex art 4 all A deliberazione 27/7/2017 n. 555/2017/R/Com “Offerta a “Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte P.L.A.C.E.T) e condizioni contrattuali minime per le forniture a clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia elettrica e del gas naturale”

Identità dell’ercente la vendita: Fremar Srl; Via della Libertà, 80 -20019 Settimo Milanese (Mi) – ITALY; **Nr. telefono:**02_33500395; **Nr fax:** 02_3287229 ; **Indirizzo elettronico:** info@fremarsrlenergia.it

Indirizzo cui inoltrare eventuali reclami: gli stessi recapiti di cui sopra

Costi per la conclusione di contratti a distanza: sono le ordinarie tariffe previste dagli operatori postali

Condizioni limitative dell’offerta: la presente offerta PLACET è applicabile, alle utenze usi diversi con consumi annui inferiori a 200.000 smc/anno nei comuni in cui siamo attivi. Per l’elenco dei Comuni da noi serviti scarica il file “PLACETComuniServiti”, disponibile al seguente link www.fremarsrlenergia.it/.

Sono escluse le utenze titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche

Caratteristiche principali del servizio: somministrazione gas naturale bassa pressione uso combustione sul mercato libero

Condizioni Economiche: Ai consumi del Cliente vengono applicate:

1. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai sensi della RTDG;
2. la componente QT_{i,t}, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal Punto di Scambio Virtuale al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del TIVG;
3. un “Corrispettivo gas” così composto:
 - a. una quota fissa di €/punto di riconsegna/anno pari a 100€
 - b. una quota energia (si paga in proporzione al consumo) di €/smc 0,337635

Entrambe le quote del “Corrispettivo gas” sono fisse e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, mentre le componenti e tariffe definite dall’Autorità possono variare trimestralmente ed i valori aggiornati vengono pubblicati dall’Autorità all’inizio di ogni trimestre.

Nel caso in cui il punto di prelievo non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni delle normative vigenti. In sede di fatturazione la componente QT_{i,t} sarà applicata ai volumi consumati con riferimento al potere calorifico convenzionale determinato secondo le disposizioni dell’Allegato A alla delibera Autorità ARG/gas/64/09 ss.mm.ii.

I corrispettivi e le componenti di cui sopra sono espressi al netto delle imposte che verranno comunque applicate ai sensi delle norme vigenti al momento della fatturazione. Le imposte attualmente sono:

- imposta di consumo (accisa): si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni)
- l’addizionale regionale: si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA): si applica sull’importo totale della fattura.

Maggiori dettagli su aliquote e imposte si possono trovare ai link: accisa: www.agenziadoganemonopoli.gov.it , addizionale regionale: sezione tributi dei siti regionali; iva: www.agenziaentrate.gov.it

Sulla base di queste Condizioni Economiche la composizione percentuale del prezzo per un cliente non domestico che consuma 20.000 smc/anno è la seguente

| Cliente non domestico | Lombardia | Liguria | Umbria |
|-----------------------------------|-----------|---------|--------|
| Corrispettivo Gas | 68,39% | 65,17% | 64,95% |
| Trasporto, Distribuzione e Misura | 31,61% | 34,83% | 35,05% |

I valori sopraesposti hanno carattere del tutto indicativo in quanto parametrati alle caratteristiche standard di un cliente finale tipo, ipotizzando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc e C=1, in costanza di tariffe deliberate dall’Autorità con riferimento ai Servizi di Rete e Trasporto, inoltre non tengono conto delle imposte

I valori sopraesposti possono variare nel corso della durata del Contratto (annuale) in conseguenza di scostamenti del PCS o di C, di scostamenti rispetto alle caratteristiche del cliente finale tipo e di provvedimenti deliberati dall’Autorità.

Garanzie richieste:


FREMAR

S.r.l.

info@fremarsrlenergia.it
www.fremarsrlenergia.it

Via della Libertà, 80
20019 Settimo Milanese (MI)
T. +39 02 33500395/6/7
F. +39 02 3287229

Codice Fiscale e Partita I.V.A.
01854950159
R.I. 155576
R.E.C. 258386
R.E.A. Milano 867549
Capitale Sociale € 680.000



FREMAR

L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:

| Clienti gas | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---|
| Consumo annuo (Smc/anno) | | | | | |
| | <500 | Fino a 1.500 | Fino a 2.500 | Fino a 5.000 | >5.000 |
| Ammontare deposito (€) | 30,00 | 90,00 | 150,00 | 300,00 | valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte |

Modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione: La quantificazione dei consumi avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con il seguente ordine:

- dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
- dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio: dati storici come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale (andamento climatico, tipologia uso gas).

In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte del Distributore, Il Fornitore ne informa il Cliente in fattura illustrando le conseguenze

Modalità di fatturazione: La fattura e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato elettronico in allegato alla fattura elettronica emessa ai sensi delle normative vigenti, salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Le fatture sono redatte con le modalità di cui alla Bolletta 2.0. Gli elementi di dettaglio sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: richiesta scritta da inviare ad uno dei seguenti recapiti: Fremar srl – via della Libertà, 80 – 20019 Settimo Milanese (MI) -- fax 02/32.87.229 - mail: info@fremarsrlenergia.it.

La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima ed è emessa con la seguente frequenza:

| Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero | |
|---|-----------------------------|
| Tipologia di Clienti | Frequenza emissione fatture |
| La Fino a 500 Smc/anno | Almeno quadrimestrale |
| Superiore a 500 e fino a 1.500 Smc/anno | Bimestrale |
| Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno | Bimestrale |
| Superiore a 1.500 e fino a 5.000 | Bimestrale |
| Superiore a 5.000 Smc/anno | Mensile |
| Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero | |
| Qualsiasi livello di consumo | Mensile |

Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura.

Modalità e termini pagamento fatture: Il Cliente deve pagare l'importo risultante dalle fatture ricevute entro i termini indicati in fattura e comunque entro 20 giorni dalla data fattura, con le seguenti modalità:

- Domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, RID
- Bonifico bancario presso le coordinate bancarie comunicate in fattura;
- R.I.BA
- Rimessa diretta

Conseguenze ritardo pagamento fatture:


FREMAR

S.r.l.

info@fremarsrlenergia.it
www.fremarsrlenergia.it

Via della Libertà, 80
20019 Settimo Milanese (MI)
T. +39 02 33500395/6/7
F. +39 02 3287229

Codice Fiscale e Partita I.V.A.
01854950159
R.I. 155576
R.E.C. 258386
R.E.A. Milano 867549
Capitale Sociale € 680.000

FREMAR

Interessi di mora: Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.

Procedure di messa in mora e sospensione fornitura: trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora)¹. La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA o definito nel prezzario del Distributore. Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti. Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di risoluzione contrattuale. In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, chiedendo al SII la risoluzione contrattuale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati da SII Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente:
 - a. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - b. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - c. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

Nel caso il Fornitore debba erogare gli indennizzi automatici di cui sopra, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura

Modalità ed i tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto di fornitura: il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente. Il Fornitore si serve di soggetti terzi per la conclusione del contratto per il servizio di distribuzione. L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. Il Fornitore comunicherà nella comunicazione di accettazione della proposta di contratto irrevocabile del Cliente il termine di attivazione della fornitura. Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima. In caso di nuova attivazione il termine dipende.

¹ Il termine ultimo di pagamento non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.


FREMAR

S.r.l.

info@fremarsrlenergia.it
www.fremarsrlenergia.it

Via della Libertà, 80
20019 Settimo Milanese (MI)
T. +39 02 33500395/6/7
F. +39 02 3287229

Codice Fiscale e Partita I.V.A.
01854950159
R.I. 155576
R.E.C. 258386
R.E.A. Milano 867549
Capitale Sociale € 680.000



FREMAR

Ai sensi della normativa vigente, se il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, e comunque prima dell'inizio della fornitura, di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

- a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
- b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa
- c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;
- d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- f) la data di attivazione del Servizio di default;
- g) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura;

In questi casi il Fornitore comunicherà al Cliente che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito delle comunicazione vengono meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore

Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

- a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
- b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

Durata validità offerta e modalità di adesione: Le condizioni economiche proposte sono valide fino al 31/01/20, salvo revoca per mutamento dei presupposti economici utilizzati per la formulazione delle stesse. Ai fini della conclusione del contratto il Cliente formula, sulla base di modulo allegato (Proposta Somministrazione), una proposta di contratto irrevocabile 45 per giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore.

Modalità per ottenere ulteriori informazioni sui corrispettivi applicati: contattare il Servizio Clienti

Durata del contratto: il contratto ha durata indeterminata

Condizioni di rinnovo: Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura. Trascorsi i 12 mesi il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione.

Recesso dal contratto: Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII (Sistema Informativo Integrato presso Acquirente Unico) nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.


Nel caso in cui il Cliente intenda recedere ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, deve dare un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata a/r da inviare a FREMAR S.R.L – via della Libertà, 80 – 20019 Settimo Milanese (MI) o tramite pec a fremarsrl@pec.it, il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Se il Cliente non rende possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura.

FREMAR S.r.l.

info@fremarsrlenergia.it
www.fremarsrlenergia.it

Via della Libertà, 80
20019 Settimo Milanese (MI)
T. +39 02 33500395/6/7
F. +39 02 3287229

Codice Fiscale e Partita I.V.A.
01854950159
R.I. 155576
R.E.C. 258386
R.E.A. Milano 867549
Capitale Sociale € 680.000



FREMAR

Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.